

## CARTELLA DI PAGAMENTO N. 297 2017 00038242 26 000

Questa cartella è stata emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della riscossione - prov. di Ragusa  
Via Archimede 112 97100 RAGUSA su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04000  
Gruppo: 0015



29729720170003824226000

DESTINATARIO  
Spett. COMUNE DI RAGUSA

CORSO ITALIA 72  
97100 RAGUSA RG

Cod . Fisc. 00180270886

Spett. COMUNE DI RAGUSA,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute a Riscossione Sicilia per l'attività di riscossione e notifica.

### SOMME DA PAGARE

● Agenzia delle Entrate	Attribuzione rendita presunta anno 2012	2.810,00
●	oneri di riscossione spettanti a Riscossione Sicilia SpA	84,30
●	diritti di notifica spettanti a Riscossione Sicilia SpA	5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 2.900,18**

*La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.*



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che Riscossione Sicilia deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.



### Spettano all'Ente creditore

#### Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che Riscossione Sicilia deve riscuotere.

#### Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.



### Spettano a Riscossione Sicilia

#### Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

#### Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

# INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

## QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	2.810,00	84,30	5,88	2.900,18	-
Oltre 60 giorni	2.810,00	168,60	5,88	2.984,48	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

\* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

### PAGARE

Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:

- on line sul sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it);
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella successiva sezione).

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare **pagamenti parziali e/o dall'estero**, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a **imposte erariali** (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite **compensazione con altri crediti erariali**.



### RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare a Riscossione Sicilia una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un **piano ordinario** (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un **piano straordinario** (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

Se, invece, il Suo debito è **complessivamente superiore a 60 mila euro**, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa da Riscossione Sicilia nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

### SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta a Riscossione Sicilia. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Le ricordiamo, infine, che la citata norma prevede anche, per il contribuente che produce falsa documentazione – ferma restando la responsabilità penale – l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad un importo compreso tra il 100% e il 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

### PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia di Riscossione Sicilia - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per saperne di più può visitare il nostro sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it) o rivolgersi ai nostri sportelli.

## INFORMAZIONI DA RISCOSSIONE SICILIA

### IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

### CONTATTARE RISCOSSIONE SICILIA

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- inviando una e-mail all'indirizzo indicato sul sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it);
- presso gli sportelli sotto indicati.

### ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI E ORARI DI APERTURA	NUMERO DI TELEFONO
RAGUSA	Via Archimede, 112	Ragusa	Da Lunedì a Giovedì 8,20 / 13,00 e 14,45 / 15,45 Venerdì 8,20 / 12,30	0932/686302

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), sezione "Dove siamo".

Il **responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella** di pagamento è Giuseppe Teresi ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato a Riscossione Sicilia il compito di riscuotere.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione e pagare attraverso l'Area riservata del sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Riscossione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Riscossione Sicilia SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Internal Audit, via E. Morselli, 8 - 90143 Palermo.

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), nonché presso gli sportelli della scrivente.



**Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo** risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**RUOLO EMESSO DA****Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, ufficio provinciale - Territorio**

Via Mariano Rumor, 8 97100 RAGUSA RG

**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Attribuzione rendita presunta anno 2012
2. Attribuzione rendita presunta anno 2012
3. Attribuzione rendita presunta anno 2012
4. Attribuzione rendita presunta anno 2012
5. Attribuzione rendita presunta anno 2012

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO****1. Attribuzione rendita presunta anno 2012**

Somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31 del regio dl 13.04.1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive variazioni e integrazioni, nonche' dell'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; Oneri accessori; Tributi speciali catastali Avviso di Accertamento n.73794 DEL 08/09/2016 Campione 11853 del 08/09/2016 notificato il 22/09/2016

Ruolo n. 2017/000268.

Reso esecutivo in data 23-06-2017.

Ruolo ordinario.

Partita: TKJ1 2012T01RG00020160908FC24013 TC20170606093837000000000000024013

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.****Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ufficio provinciale - Territorio, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.****Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).**

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2012	T002	Territorio - sanzioni mancanti adempimenti catastali rendita presunta	262,00	7,86	15,72
2	2012	T004	Territorio - oneri accessori connessi alla rendita presunta	330,00	9,90	19,80
<b>Totale</b>				<b>592,00</b>	<b>17,76</b>	<b>35,52</b>
<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>					<b>euro 609,76</b>	
<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>					<b>euro 627,52</b>	

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

**2. Attribuzione rendita presunta anno 2012**

Somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31 del regio dl 13.04.1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive variazioni e integrazioni, nonche' dell'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; Oneri accessori; Tributi speciali catastali Avviso di Accertamento n.84471 DEL 17/10/2016 Campione 12049 del 17/10/2016 notificato il 25/10/2016

Ruolo n. 2017/000268.

Reso esecutivo in data 23-06-2017.

Ruolo ordinario.

Partita: TKJ1 2012T01RG00020161017FC24419 TC20170610495600000000000024419

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.****Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ufficio provinciale - Territorio, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.****Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).**

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
3	2012	T002	Territorio - sanzioni mancanti adempimenti catastali rendita presunta	262,00	7,86	15,72

**segue**

Ruolo n. 2017/000268.

Reso esecutivo in data 23-06-2017.

Ruolo ordinario.

Partita: TKJ1 2012T01RG00020161017FC24419 TC20170606104956000000000000024419

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.**

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ufficio provinciale - Territorio, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
4	2012	T004	Territorio - oneri accessori connessi alla rendita presunta	330,00	9,90	19,80
			<b>Totale</b>	<b>592,00</b>	<b>17,76</b>	<b>35,52</b>
			<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>			<b>euro 609,76</b>
			<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>			<b>euro 627,52</b>

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

#### 3. Attribuzione rendita presunta anno 2012

Somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31 del regio d.l. 13.04.1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive variazioni e integrazioni, nonché dell'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; Oneri accessori; Tributi speciali catastali Avviso di Accertamento n.91080 DEL 03/11/2016 Campione 12135 del 03/11/2016 notificato il 08/11/2016

Ruolo n. 2017/000268.

Reso esecutivo in data 23-06-2017.

Ruolo ordinario.

Partita: TKJ1 2012T01RG00020161103FC24612 TC20170606114647000000000000024612

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.**

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ufficio provinciale - Territorio, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
5	2012	T002	Territorio - sanzioni mancanti adempimenti catastali rendita presunta	262,00	7,86	15,72
6	2012	T004	Territorio - oneri accessori connessi alla rendita presunta	280,00	8,40	16,80
			<b>Totale</b>	<b>542,00</b>	<b>16,26</b>	<b>32,52</b>
			<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>			<b>euro 558,26</b>
			<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>			<b>euro 574,52</b>

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

#### 4. Attribuzione rendita presunta anno 2012

Somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31 del regio d.l. 13.04.1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive variazioni e integrazioni, nonché dell'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; Oneri accessori; Tributi speciali catastali Avviso di Accertamento n.91083 DEL 03/11/2016 Campione 12136 del 03/11/2016 notificato il 08/11/2016

Ruolo n. 2017/000268.

Reso esecutivo in data 23-06-2017.

Ruolo ordinario.

Partita: TKJ1 2012T01RG00020161103FC24613 TC20170606114717000000000000024613

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.**

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ufficio provinciale - Territorio, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
7	2012	T002	Territorio - sanzioni mancanti adempimenti catastali rendita presunta	262,00	7,86	15,72
			<b>segue</b>			

Ruolo n. 2017/000268.

Reso esecutivo in data 23-06-2017.

Ruolo ordinario.

Partita: TKJ1 2012T01RG00020161103FC24613 TC2017060611471700000000000024613

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.**

**Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ufficio provinciale - Territorio, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.**

**Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).**

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
8	2012	T004	Territorio - oneri accessori connessi alla rendita presunta	280,00	8,40	16,80
			<b>Totale</b>	<b>542,00</b>	<b>16,26</b>	<b>32,52</b>
			<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>			<b>euro 558,26</b>
			<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>			<b>euro 574,52</b>

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

##### 5. Attribuzione rendita presunta anno 2012

Somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31 del regio d.l. 13.04.1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive variazioni e integrazioni, nonché dell'art. 8, comma 6 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; Oneri accessori; Tributi speciali catastali Avviso di Accertamento n.91115 DEL 03/11/2016 Campione 12138 del 03/11/2016 notificato il 08/11/2016

Ruolo n. 2017/000268.

Reso esecutivo in data 23-06-2017.

Ruolo ordinario.

Partita: TKJ1 2012T01RG00020161103FC24614 TC2017060611480300000000000024614

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ANGELO BUSCEMA.**

**Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ufficio provinciale - Territorio, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.**

**Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).**

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
9	2012	T002	Territorio - sanzioni mancanti adempimenti catastali rendita presunta	262,00	7,86	15,72
10	2012	T004	Territorio - oneri accessori connessi alla rendita presunta	280,00	8,40	16,80
			<b>Totale</b>	<b>542,00</b>	<b>16,26</b>	<b>32,52</b>
			<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>			<b>euro 558,26</b>
			<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>			<b>euro 574,52</b>

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

#### **RUOLO EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE**

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

#### **RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA**

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

**segue**

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

**ATTENZIONE** La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.  
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

## PRESENTAZIONE DEL RICORSO

### Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969). Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonomia impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

### Come e a chi presentare ricorso

#### Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
  - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
  - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
  - tramite Ufficiale giudiziario
  - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
  - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
  - tramite Ufficiale giudiziario
  - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

### Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento

**segue**

- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

**N.B.** Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

### Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)). Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

**N.B.** Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

### SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il

**segue**

ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CIBIUM S.p.A. - Via Vittorio Veneto, 10 - 95121 Catania - P.IVA 00115000801 - C.F. 00115000801 - REA Catania n. 115008 - Capitale Sociale € 1.000.000,00

**€** sul C/C n.12489944 di Euro 2.900,18

**€** sul C/C n.12489944  
TD 247

di Euro 2.900,18

INTESTATO A:

RISCOSSIONE SICILIA SPA  
PROV. RG - RAV - AGENTE RIS

RISCOSSIONE SICILIA SPA  
PROV. RG - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

Eseguito da: COMUNE DI RAGUSA  
Residente in: 97100 RAGUSA RG

081030774683304749

SCADENZA  
  
CODICE RAV

Cod. Fiscale: 00180270886  
N. Documento: 29720170003824226/000  
Cod. Rav: 81030774683304749

### IMPORTO TOTALE

SCADENZA	IMPORTO TOTALE	CODICE RAV
	29781030774683304749	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE  
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante!  
importo in euro  
numero conto  
id

Arl. DB/SRIC-E0115 del 2.11.2001

SCADENZA	CODICE RAV
	81030774683304749

<081030774683304749>

00002900+18> 12489944< 247>

Autorizzo l'addetto sul C/C bancario.....	Data .....
Filiale.....	
Firma.....	

**Importante non scrivere nella zona sottostante**

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Riscossione Sicilia SpA  
Via Archimede 112  
97100 RAGUSA



Destinatario  
Spett. COMUNE DI RAGUSA  
CORSO ITALIA 72  
97100 RAGUSA RG

# notifica

Oggi   |  |  |  |  | lo sottoscritto

ho notificato questa cartella di pagamento

in \_\_\_\_\_

**personalmente**  
al destinatario

**consegnandola,**  
in assenza del  
destinatario, in busta  
sigillata,  
al signor \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

che si è qualificat \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Della consegna ho informato il  
destinatario con raccomandata  
con avviso di ricevimento.

**depositandola in**  
**Comune** e affiggendo alla porta  
dell'abitazione-ufficio-azienda del  
destinatario l'avviso di deposito,  
in busta chiusa e sigillata, dopo  
aver constatato la temporanea  
assenza del destinatario, e  
l'incapacità  
\_\_\_\_\_

**il rifiuto**  
 l'assenza di altre persone  
previste dall'art. 139 del codice  
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-  
mato il destinatario con raccomandata  
con avviso di ricevimento.

**depositandola in**  
**Comune** e affiggendo  
all'albo l'avviso di  
deposito, dopo aver  
constatato l'irreperibilità  
del destinatario

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dai registri anagrafici del  
Comune risulta

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Lotto di stampa n.04000